

TRIBUNALE DI TERAMO

APPENDICE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

IV ESPERIMENTO DI VENDITA

Fallimento N. 114/2012 R.F.

Con la sottoscrizione digitale dell'offerta di acquisto, l'offerente si dichiara edotto in merito ai contenuti di tutto quanto pubblicato sul Portale delle vendite pubbliche dispensando esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione di conformità degli impianti alle norme di sicurezza sia l'attestato di qualificazione energetica e manifesta la volontà di assumere direttamente tali incombenze in caso di aggiudicazione degli immobili staggiti.

La partecipazione alla vendita presuppone la conoscenza integrale dell'ordinanza di vendita, della relazione di stima e del presente avviso.

L'immobile è posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore (che qui si intende per intero richiamata e trascritta), senza alcuna garanzia per vizi, molestie e pretese di eventuali conduttori; con gli accessori, dipendenze, pertinenze, servitù attive e passive esistenti, diritti e oneri proporzionali sulle parti dell'edificio che devono ritenersi comuni a norma di legge, anche sulla base dell'eventuale regolamento di condominio. Si applica alla presente vendita l'art. 2922 c.c.. L'esistenza di oneri di qualsiasi genere ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo, quelli urbanistici o derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento degli impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati o occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. La vendita non potrà essere revocata per alcun motivo ed è a corpo e non a misura, eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

L'aggiudicatario, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento potrà avvalersi, a propria esclusiva cura e spese, delle disposizioni di cui alla l. 47/1985 come integrata e modificata dal d.p.r. 380/2001.

Le spese per eventuali pratiche di accatastamento delle difformità di fatto riscontrate saranno integralmente a carico dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 560 c.p.c. sono a carico dell'aggiudicatario, le spese per lo smaltimento dei beni mobili presenti nell'immobile staggito, alla data dell'aggiudicazione.

L'immobile è venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti, la cui cancellazione avverrà a cura dell'aggiudicatario

La Curatrice
(dott. Emma Ioppi)